

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 641</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato PENNACCHINI

Presentata il 20 ottobre 1976

Modificazione della legge 25 luglio 1975, n. 383, concernente la soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'intenzione dei proponenti la proposta di legge n. 2848 « Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » e del Parlamento che ha approvato con alcune modificazioni tale proposta, divenuta legge il 25 luglio 1975, era quella di sopprimere un ente divenuto ormai inutile, senza arrecare danno al personale che per lunghi anni ha prestato il proprio servizio presso l'ente medesimo.

L'orientamento del Parlamento non era quello di aumentare i privilegi del personale dipendente e degli enti che si sciolgono ma di garantire al personale medesimo il trattamento economico acquisito ed il mantenimento di eventuali condizioni di miglior favore acquisite.

Tale volontà si evince chiaramente dal contenuto dell'articolo 3 della legge n. 383 che intende garantire l'inquadramento in ruolo del personale, tenendo conto del titolo di studio, delle mansioni effettivamente svolte e dell'anzianità di servizio maturata.

La medesima volontà del Parlamento appare anche da un ordine del giorno approvato contestualmente alla legge n. 383

citata che aveva lo scopo di ribadire il contenuto della legge.

L'ordine del giorno impegna il Governo a dare immediata disposizione all'AAI affinché:

a) garantisca al personale trasferito all'ENDSI la conservazione — come assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili — di eventuali trattamenti di miglior favore in godimento all'atto dell'approvazione della citata legge;

b) riconosca tutte le spese sostenute dall'ENDSI fino alla data di entrata in vigore della legge e provveda al loro rimborso, ivi comprese le spese per stipendi, liquidazioni ed altre competenze spettanti al personale dimissionario dell'ENDSI;

c) provveda con procedura d'urgenza al pagamento degli stipendi maturati, delle liquidazioni e dei contributi previdenziali ed assicurativi onde consentire l'aggiornamento degli assegni vitalizi e delle pensioni al personale già in quiescenza.

È avvenuto invece che una interpretazione restrittiva della legge 25 luglio 1975 n. 383 (e la impossibilità dichiarata dal Ministero dell'interno in risposta alla in-

terrogazione parlamentare n. 4-14199 di rendere giuridicamente operante l'ordine del giorno approvato dal Parlamento) ha provocato al personale dell'ente sciolto, transitato nell'AAI, notevoli danni sia di carriera sia di retribuzione.

Infatti quel personale è stato inserito al grado iniziale delle singole carriere unicamente in base al titolo di studio posseduto, senza alcun riguardo quindi per le mansioni svolte nell'ENDSI e per l'anzianità maturata, andando a prendere posto in ruolo dopo l'ultimo pari grado AAI.

Tale fatto ha causato sia la perdita delle posizioni di carriera e di qualifica raggiunte nell'ENDSI dopo lunghi anni di servizio, sia e di conseguenza la decurta-

zione dello stipendio che per alcuni ha toccato livelli inferiori di circa il 60 per cento.

Una simile legge, unica fra tutte quelle finora attuate riguardanti la soppressione di enti inutili, merita di essere emendata se non altro per quanto riguarda il trattamento economico.

È infatti pacifico e consolidato il principio della inammissibilità della *reformatio in peius* di trattamenti economici di miglior favore goduti in enti di provenienza.

Per rimediare almeno in parte alle situazioni di disagio innanzi illustrate, si è presentata questa proposta di legge della quale si chiede l'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Al personale dell'ENDSI trasferito all'AAI in virtù della legge 25 luglio 1975, n. 383, è garantita la conservazione — come assegni *ad personam* pensionabili e riassorbibili — di eventuali trattamenti di miglior favore in godimento all'atto dell'approvazione della citata legge.